

**Circolare N.3/2005**

**Decreto competitività e Decreto Irap**

**Premessa**

Si porta a conoscenza che il decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005 n.80, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005, (di seguito “Decreto sulla competitività”) ha introdotto rilevanti norme per favorire lo sviluppo economico del Paese.

Per altro verso con decreto legge 17 giugno 2005 n.106, convertito in legge e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alla disciplina dell’Irap.

Con la presente circolare si intende fornire un quadro sulle principali disposizioni contenute nei suddetti decreti.

**Impianto normativo generale**

La norma è strutturata in otto Capi così suddivisi:

- Capo I – Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati:  
composto dagli articoli da 1 a 2;
- Capo II – Semplificazione della regolamentazione:  
composto dagli articoli da 3 a 4;
- Capo III – Potenziamento della rete infrastrutturale  
composto dall’articolo 5;
- Capo IV – Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo:  
composto dall’articolo 6;
- Capo V – Sviluppo dell’innovazione e della diffusione delle tecnologie  
composto dall’articolo 7;
- Capo VI – Rafforzamento della base produttiva  
composto dagli articoli da 8 a 12;
- Capo VII – Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali  
composto dall’art.13;
- Capo VIII – Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori

composto dall'art.14;

- Capo IX – Disposizioni finali  
composto dagli articoli da 15 a 16;

## **Capo I: sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati**

### ***1.1. Capo I. Art. 1: rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo***

L'articolo detta una serie di misure per rilanciare il sistema portuale italiano e per rafforzare la lotta alla contraffazione delle merci, mediante l'introduzione di nuove sanzioni amministrative e l'inasprimento di quelle penali esistenti.

Per quanto concerne il sistema portuale è stato disposto il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, mediante l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle Dogane mirate alla riduzione dei tempi dei procedimenti.

Per quanto riguarda la contraffazione, è stata introdotta una pesante sanzione amministrativa – fino a un massimo di diecimila euro - a carico dei soggetti che acquistino o accettino, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, merci che inducano a ritenere siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.

Gli indici che il compratore deve valutare per non incorrere in un "incauto acquisto" di merci false sono la qualità delle merci stesse, la condizione di chi le offre o l'entità del prezzo di vendita.

Inoltre il provvedimento ha modificato l'art. 517 del codice penale, aumentando l'importo della sanzione pecuniaria prevista per chi pone in vendita o mette in commercio opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad ingannare il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

In questi casi, pertanto, l'autore della condotta illecita rischia la pena di un anno di reclusione ovvero una multa di ventimila euro (invece di 1.032 euro).

La medesima sanzione si applica anche all'intermediario che si adoperi per fare acquistare o ricevere merce "falsa", senza averne prima accertata la legittima provenienza.

In entrambi i casi, è disposta la confisca delle merci.

## **1.2. Capo I. Art. 1-bis: modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276**

L'art.1-bis ha apportato modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, meglio conosciuto come "Riforma Biagi".

Si ricorda che gli articoli della Riforma Biagi:

- da 47 a 53 hanno riformulato la disciplina del rapporto di apprendistato suddividendolo in tre tipologie:
  1. apprendistato finalizzato all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato formalizzante è stata rimessa alle regioni d'intesa con le associazioni regionali dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi.

L'attuazione, condizionata all'emanazione delle disposizioni regionali, ne ha impedito l'utilizzo.

Con il presente articolo 1-bis si è disposto che fino all'approvazione delle leggi regionali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni nazionali dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi.

- gli articoli da 33 a 40 disciplinano il contratto di lavoro ad intermittenza, in base al quale un lavoratore subordinato si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a seguito di chiamata con almeno un giorno lavorativo di preavviso (lavoro a chiamata o job on call)

La nuova disposizione ha ampliato l'ambito lavorativo dei lavoratori che possono stipulare tale contratto, inserendo anche i soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero i lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati;

- gli art.da 54-59 disciplinano i contratti di inserimento che hanno sostituito i contratti di formazione lavoro.

Al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti è stata prevista la possibilità, durante il rapporto di inserimento, di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale.

La nuova disposizione ha previsto che tale possibilità di sottoinquadramento non si applica ai contratti di inserimento stipulati con donne di qualsiasi età, residenti in aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20 per cento di quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile superi quello maschile.

- gli artt. da 70-73 disciplinano particolari prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Si ricorda che i soggetti che possono aderire a tali contratti sono:

- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti e pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavori extracomunitari con regolare soggiorno in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro.

Le prestazioni possono avvenire nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresa assistenza a bambini e anziani;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio;
- realizzazioni di manifestazioni sportive e culturali;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato

e non possono dare luogo a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare.

La nuova disposizione ha esteso l'ambito di operatività alle imprese commerciali limitatamente al commercio e al turismo, fissando il livello di compenso ad euro 10.000,00.

Inoltre il precedente limite di 5.000,00 euro annuo per le persone fisiche, è da considerarsi in 5.000,00 annuo per committente.

**1.3. Capo I. Art. 1-ter: quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale**

L'articolo 1-ter del piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale, consente al Presidente del Consiglio di emanare un decreto che permetti il superamento della quota degli ingressi di immigrati stabilita annualmente.

Il provvedimento si applica solamente agli ingressi di lavoratori stagionali e non trova applicazione alla restante parte di ingressi, perché il numero di lavoratori extracomunitari è ancora commisurato alle effettive esigenze dell'economia nazionale e non è vincolata ad un numero fisso.

**1.4. Capo I. Art. 2: disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e di libere professioni.**

Il decreto sulla competitività ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.

Tra le misure più interessanti in materia fallimentare, il legislatore è intervenuto sull'istituto della revocatoria fallimentare e sulla disciplina del concordato preventivo e in modo del tutto innovativo ha, inoltre, inserito la disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito.

*Revocatoria fallimentare*

Con riferimento all'azione revocatoria, è stato significativamente modificato l'art. 67 della Legge Fallimentare (LF).

Dal punto di vista strutturale, il vecchio sistema dell'art. 67 LF è sostanzialmente immutato, avendo la nuova formulazione mantenuto la tradizionale distinzione tra atti del debitore sicuramente lesivi della *par condicio*, compiuti nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, revocati di diritto e quelli revocabili su iniziativa del curatore in base ad una presunzione relativa di conoscenza dell'insolvenza da parte del terzo, che è ammesso a fornire la prova contraria

Infatti gli atti revocabili su iniziativa del curatore sono gli stessi previsti dalla precedente disposizione che ha, però, ridotto la durata del periodo sospetto per la proposizione del ricorso,

in alcuni casi da due anni ad uno, in altri casi, da un anno a sei mesi, e nello specifico trattasi degli:

- 1) atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore (precedente disposizione due anni) alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore (precedente disposizione due anni) alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore (precedente disposizione due anni) alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi (precedente disposizione entro l'anno) anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Inoltre saranno revocabili, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori (precedente disposizione entro l'anno) alla dichiarazione di fallimento.

La novità assoluta è rappresentata dall'aggiunta di uno specifico comma all'art. 67 LF, che determina una serie di atti esenti dalla revocatoria, allo scopo, di fornire una tutela più stabile per tutti quegli atti ritenuti, in un certo senso, più meritevoli di tutela e, quindi, di limitare gli effetti negativi e strumentali della revocatoria.

Infatti, la nuova norma dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

E' appena il caso di segnalare gli effetti conseguenti al positivo esperimento della azione revocatoria, in quanto colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.

### *Concordato preventivo*

Con riferimento al concordato preventivo, il decreto sulla competitività ha modificato l'art.160 della LF che disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura.

La precedente disposizione prevedeva che l'imprenditore che si trovasse in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato, potesse proporre ai creditori un concordato preventivo se:

- 1) fosse stato iscritto nel Registro delle Imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa;
- 2) nei cinque anni precedenti non fosse stato dichiarato fallito;
- 3) non fosse stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

La proposta di concordato doveva rispondere ad una delle seguenti condizioni:

- 1) che il debitore offrisse serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;

2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato.

La nuova disposizione prevede che imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che preveda il soddisfacimento dei creditori attraverso qualsiasi forma di pagamento (soddisfazione diretta), con la cessione dei beni o altre operazioni straordinarie (alienazione attività), con l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni, strumenti finanziari e titoli di debito (soddisfazione indiretta). I creditori o società dagli stessi controllate potranno divenire assuntori delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

Nel piano i creditori potranno essere suddivisi in classi, costituite e divise secondo la posizione giuridica, ovvero secondo interessi omogenei, e ad essi verranno applicati trattamenti differenziati, in deroga al principio della par condicio creditorum.

Restano invariate le modalità di proposizione delle domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che deve essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale e deve contenere:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con i crediti e le cause di prelazione;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- indicazione del valore dei beni (stima) e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il decreto sulla competitività dispone che il ricorso e gli allegati devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista avente i requisiti per la nomina a curatore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Anche l'art.163 della LF ha subito modifiche infatti il nuovo procedimento di ammissione sembra voler escludere un controllo di merito sul ricorso da parte del Tribunale, il quale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con decreto non soggetto a reclamo, "verificata la completezza e regolarità della documentazione" e non più, come in precedenza, "se riconosce ammissibile la proposta".



Qualora vi siano classi di creditori, il Tribunale conferma la divisione, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle stesse.

Il concordato deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto mentre la precedente norma richiedeva che la maggioranza dei creditori dovesse corrispondere ai due terzi dei crediti ammessi al voto.

Nel caso siano state create più classi di creditori, all'interno di ciascuna di esse si avrà l'approvazione con il voto favorevole della maggioranza dei crediti.

Il Tribunale può discrezionalmente approvare il concordato, nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, qualora sia intervenuta l'approvazione della maggioranza delle classi e ritenga che i creditori delle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il giudizio di omologazione prevede un rito camerale, con fissazione di udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario e notifica a cura del debitore al commissario e ai creditori dissenzienti, ed un procedimento di carattere contenzioso, con elementi propri del giudizio di cognizione, nel quale il Tribunale esercita poteri istruttori anche d'ufficio.

Verificato il raggiungimento della maggioranza prescritta, il Tribunale approva il concordato con decreto di omologazione motivato nel termine di 6 mesi dalla presentazione del ricorso, prorogabile per un tempo massimo di 60 giorni. Anche per i procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati a tale data, il legislatore amplia notevolmente la possibilità di accesso al concordato preventivo, nell'intento di renderlo applicabile in tutti i casi in cui possa effettivamente arrecare vantaggio ai creditori, e di conservare l'azienda, in quanto strumento di soddisfacimento dei creditori e soggetto meritevole di tutela sociale.

#### *Accordo di ristrutturazione del debito*

Infine il decreto sulla competitività ha inserito l'art'182 bis con il quale viene concesso all'imprenditore la possibilità di presentare, insieme alla proposta di concordato, un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tale accordo deve trovare il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un esperto sulla attuabilità dell'accordo e sulla idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'efficacia di tale accordo, inoltre, viene garantita dal fatto che rimane esente dall'istituto della revocatoria infatti l'art.67 della LF stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art.182

## **Capo II: semplificazione della regolamentazione**

### **2.1 Capo II. Art. 3: semplificazione della regolamentazione**

Il presente articolo apporta modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla dichiarazione di inizio attività, al silenzio assenso ed ai termini di conclusione del procedimento con la pubblica amministrazione al fine di ridurre i tempi, il carico burocratico e gli oneri amministrativi per le imprese.

Infatti ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Con l'introduzione allargata del principio del silenzio-assenso pertanto l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Altra semplificazione è rappresentata dalla procedura gratuita di autenticazione della sottoscrizione per le compravendite di autoveicoli, al di sotto del valore di 25.000 Euro.

## **2.2 Capo II. Art. 4: modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n.311**

Di rilevante interesse sono le modifiche apportata relativamente all' ICI relativa ad opifici industriali e alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

La legge finanziaria per il 2005 aveva introdotto una norma interpretativa (l'art. 1, co. 540) che ricomprendeva, nella nozione catastale di fabbricato industriale o commerciale anche le parti mobili collegate in via transitoria al suolo. Questa interpretazione determinava un aggravio del prelievo operato ai fini ICI.

Tale norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett.d della nuova legge.

In merito alla responsabilità amministrative delle persone giuridiche la nuova disposizione ha abrogato il comma 82, art. 1, della legge finanziaria per il 2005, che imponeva a tutti gli enti e alle società beneficiari di finanziamenti pubblici nei settori della formazione e lavoro l'obbligatorietà dei modelli organizzativi di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

La norma soppressa introduceva un obbligo gravoso in capo a tutte le società ed enti destinatari di finanziamenti a carico di bilanci pubblici nazionali e comunitari di adottare entro il 31 ottobre 2005 i modelli organizzativi ("misure organizzative e di funzionamento") previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, e attribuiva all'Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei

Lavoratori) il compito di predisporre ovvero verificare ed approvare tali modelli, sulla base di tariffe al costo effettivo del servizio.

### **Capo III: potenziamento della rete infrastrutturale**

#### **3.1. Capo III. Art.5: interventi per lo sviluppo infrastrutturale**

Sul piano finanziario, si prevede l'utilizzo di risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché di quelle derivanti dalle modifiche alla legge n. 488/92.

Sulle risorse a valere sul FAS, si prevede di accordare una priorità specifica alle aree urbane e metropolitane, in materia di dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, delle città.

I criteri e le modalità attraverso cui saranno individuati gli interventi strategici per le aree urbane, basati sul coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale.

Di interesse appare la previsione di impiegare le risorse degli enti previdenziali pubblici, destinate ad investimenti immobiliari, anche alla realizzazione di infrastrutture, tramite finanza di progetto.

Altro profilo d'intervento in campo infrastrutturale riguarda le esigenze di accelerazione dell'esecuzione di rilevanti interventi sulle grandi reti autostradali, per i quali si registrano forti ritardi a causa di lentezze o blocchi delle procedure tecnico-amministrative. Le nuove norme si basano sul riconoscimento di tali opere come strategiche e urgenti, cioè rientranti nella programmazione della "legge obiettivo" e, quindi, soggette alla medesima normativa, anche di carattere straordinario.

Ultimo elemento di interesse delle misure adottate in campo infrastrutturale riguarda la rimozione di alcuni ostacoli al completamento delle opere, derivanti dall'occupazione dei cantieri da parte di imprese non più affidatarie dei lavori, per risoluzione del contratto di appalto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine

assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Queste inoltre, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

La previsione di tempi e modalità certi per il ripiegamento o lo sgombero dei cantieri, associata alle possibilità di interpellare le imprese non risultate vincitrici della gara originaria o di procedere ad un nuovo affidamento con procedura negoziata, per la ripresa dei lavori interrotti, dovrebbe contribuire a completare le opere.

### **3.2 Capo III Art.5: incentivazione della logistica**

Una novità particolarmente positiva nelle misure adottate dal legislatore riguarda la logistica.

Gli interventi previsti vanno dalle infrastrutture intermodali alle tecnologie, dalle piattaforme logistiche al sistema portuale e ferroviario, in funzione della realizzazione di una rete logistica nazionale efficiente, a cominciare dal Mezzogiorno, che proprio in questo settore potrebbe trovare nuove e più certe opportunità di sviluppo.

## **Capo IV: aumento e razionalizzazione degli investimenti**

### **4.1. Capo IV. Art.6: Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse**

Il primo comma del presente articolo prevede che almeno il 30% del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con l'art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria), sia riservato ad attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.

La presente disposizione ha esteso, rispetto alla Finanziaria, l'utilizzo del Fondo Rotativo e gli investimenti in ricerca.

La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stata stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse.

Il quarto comma dispone che le risorse del 30% del Fondo di rotazione sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
- b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
- c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

Per garantire la massima efficacia degli interventi citati, il decreto prevede la possibilità di proroga delle convenzioni:

- stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

## **Capo V: sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie**

### **5.1. Capo V. Art.7: interventi per la diffusione delle tecnologie digitali**

Il primo comma ha previsto che gli interventi per le infrastrutture per la larga banda, contenute nel programma del CIPE n. 83/03 del 13/11/2003, possano essere realizzati in tutte le aree sotto utilizzate.

Il terzo comma ha modificato l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ridefinendo i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso.

I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata.

Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione.

Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.

Infine il comma terzo ter ha disposto che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

## **Capo VI: rafforzamento della base produttiva**

### **6.1. Capo VI. Art.8: riforma agli incentivi**

L'articolo 8 prevede nuove modalità nella concessione e composizione delle agevolazioni agli investimenti in attività produttive per importanti strumenti di agevolazione, quali: la legge n. 488/92, i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma.

Le nuove modalità individuano, in sostituzione del precedente sistema basato sul contributo a fondo perduto, un misto di agevolazione costituito, in parte da un contributo in conto capitale e in parte da un finanziamento con capitale di credito. Il finanziamento, a sua volta, è composto da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato di pari importo.

Pertanto, in attuazione della legge finanziaria 2005, il CIPE fisserà criteri, modalità di erogazione e rimborso del finanziamento pubblico agevolato, che sarà accordato alle imprese beneficiarie ad un tasso non inferiore allo 0,50% dalle banche concessionarie insieme con il finanziamento ordinario a tasso di mercato.

Con decreto del Ministero delle Attività Produttive - di concerto con il Ministero dell'Economia (nonché del Ministero delle Politiche Agricole per le attività della filiera agricola) - da emanarsi entro 60 giorni a far data dal 14 marzo 2005, saranno stabiliti i criteri di attuazione delle nuove disposizioni (attività ammissibili, limiti di spesa ammissibili, meccanismi di valutazione delle domande, tipologia di graduatorie, rapporto massimo ammesso tra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, modalità istruttorie, convenzioni tra Amministrazioni/Cassa Depositi e Prestiti/banche concessionarie).

Questa nuova normativa, peraltro, non si applica alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data del 14 marzo 2005 o a fronte di contratti di programma per i quali il MAP a quella stessa data avesse già presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione.

Quanto al finanziamento bancario ordinario, la riforma prevede che esso possa essere concesso sia dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria (tipo banche concessionarie) che dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio della attività bancaria ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.



**6.2.Capo VI. Art.9: dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione**

Il decreto legge in esame ha introdotto un incentivo per favorire la crescita dimensionale delle imprese di minori dimensioni. Alle imprese (micro, piccole e medie imprese) che partecipano a processi di concentrazione è riconosciuta un'agevolazione, in forma di credito d'imposta, pari al 50% delle spese per studi e consulenze sostenute per effettuare tale operazione di concentrazione, se si verificano determinate condizioni.

L'agevolazione si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea (raccomandazione n. 2003/361 CE del 6 maggio 2003).

Sono agevolate tutte le forme di concentrazione e di aggregazione, dalle vere e proprie fusioni e concentrazioni, alle forme di aggregazione mediante strutture consortili, joint-venture o simili strumenti contrattuali.

In particolare, per concentrazione si intende:

- la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
- l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
- la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
- la costituzione di consorzi, mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
- ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione. Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e non è imponible agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Per l'attribuzione del credito d'imposta è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'operazione di concentrazione deve essere effettivamente realizzata, non può avere durata inferiore a tre anni e deve essere iscritta nel registro delle imprese;
- il processo di concentrazione deve essere completato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 ed il 16 marzo 2007;
- l'impresa risultante dal processo di concentrazione, ovvero l'aggregazione tra le singole imprese, deve rientrare nella definizione comunitaria di PMI;
- le imprese partecipanti al processo di concentrazione devono avere esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimata la concentrazione;
- le imprese devono essere residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico;
- tra le imprese interessate dal processo di concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c., nè devono essere direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'art. 5 del TUIR.

L'impresa risultante dal processo di concentrazione deve inoltrare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate presso il Centro operativo di Pescara. L'istanza deve essere presentata:

- a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;
- in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
- sulla base del modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilirà il contenuto dell'istanza e i relativi termini di presentazione.

L'agevolazione non è quindi ancora operativa.

L'esame delle istanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni l'Agenzia delle Entrate comunica in via telematica il riconoscimento del credito d'imposta

ovvero il diniego dello stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, oppure per esaurimento dei fondi disponibili.

L'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati sarà comunicato con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **6. 3. Capo VI. Art.11: sostegno e garanzia dell'attività produttiva**

Il primo comma del presente articolo prevede un aumento per il 2005 di 100 milioni di Euro del Fondo rotativo per il capitale di rischio destinandolo alla partecipazione, attraverso Sviluppo Italia, in imprese che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processo, di prodotti, o di servizi con tecnologie digitali o quote minoritarie di fondi che investono in tali imprese.

Il terzo comma istituisce il "*Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*", dotato di 35 milioni di euro per l'anno 2005. Le competenti Amministrazioni di riferimento si avvalgono di *Sviluppo Italia SpA* per la valutazione e la attuazione dei predetti interventi, secondo criteri e modalità da fissare con delibera CIPE.

Il comma 8 dispone che gli interventi di reindustrializzazione/promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989, finalizzati alla soluzione di situazioni di "crisi industriali", sono estesi al territorio di comuni individuati con apposito D.P.C.M..

Si terrà conto di accordi conseguiti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, con l'intervento di Sviluppo Italia SpA e nel rispetto delle procedure richiamate ai commi 266 e 267, art. 1, della legge finanziaria 2005 (programmi di reindustrializzazione, compresi interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dimesse; interventi di promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nei settori industria e servizi ai sensi della citata legge n. 181/89).

Al finanziamento di questi ultimi interventi si provvede con un contributo straordinario di 250 milioni di euro, ripartiti nel periodo 2005 – 2008.

Il successivo comma 8 dell'art.11 estende gli interventi di deindustrializzazione e di promozione industriale della legge n. 181/89 anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici.

#### **6. 4. Capo VI. Art.11 ter : potenziamento delle aree sottoutilizzate**

Il presente articolo interviene a rendere ancora più incisive le innovazioni introdotte dalla Finanziaria 2005 in materia di IRAP.

Si ricorda che la Finanziaria 2005 aveva concesso il vantaggio, ai soggetti economici, ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, che avessero incrementato il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, di dedurre per ciascun nuovo dipendente assunto, un importo annuale non superiore a 20.000 euro

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al soggetto stesso.

Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile pari ad euro 20.000 è raddoppiato.

Tale bonus per l'incremento occupazionale avrà effetto solo dal periodo d'imposta in cui avverrà l'approvazione da parte della commissione europea ai sensi dell'art.88 del Trattato istitutivo della comunità europea.

La nuova disposizione introduce tre significative modifiche, che possono essere sintetizzate come segue:

- a) per godere dell'agevolazione è necessario che, in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il contribuente incrementi il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, mediamente occupati rispetto a quelli del periodo di imposta precedente mentre nella precedente versione l'unico limite era dato dall'incremento degli occupati rispetto a quelli mediamente impiegati nel corso del periodo di imposta 2004;
- b) la deduzione compete per ciascun periodo a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31.12.2008 a condizione che permanga lo stesso rapporto di impiego pertanto rilevano gli incrementi occupazionali che si verificano negli anni 2005, 2006, 2007;

- c) per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

Le innovazioni introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

#### **6. 5. Capo VI. Art.12: rafforzamento e rilancio del settore turistico**

Il presente articolo introduce novità per rilanciare il settore turistico che possono essere così individuati:

- l'istituzione del Comitato nazionale per il turismo (CNT) con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo dell'Agenzia nazionale del turismo che avrà compiti di promozione unitaria dell'immagine dell'offerta turistica italiana e favorirne la commercializzazione;
- la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del Turismo, con l'istituzione di un Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo;
- l'attribuzione al sito internet Scegli Italia del compito di fare promozione del marchio turistico nazionale

L'operatività delle innovazioni introdotte è rinviata all'emanazione di due provvedimenti amministrativi, il primo relativo all'istituzione del CNT, il secondo relativo alla regolamentazione dell'attività dell'Agenzia.

#### **Capo VII.: Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali**

**7.1. Capo VII. Art.13.: Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa.**

Il provvedimento in oggetto aumenta l'indennità ordinaria di disoccupazione, attualmente pari al 40% della retribuzione, al 50 % per una durata massima pari a 7 mesi a fronte dei precedenti 6.

Per i lavoratori ultracinquantenni, il tetto massimo viene elevato a 10 mesi.

**Capo VIII: incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori**

**Capo VIII Art.1: onlus e terzo settore**

Il presente articolo introduce una modifica all'art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917, 22 dicembre 1986) prevedendo la totale deducibilità delle erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche (art. 10 del testo unico) si prevede la completa deducibilità per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Inoltre è prevista l'esenzione da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore dei medesimi soggetti. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del novanta per cento.

### **Decreto Legge 17 giugno 2005, n.106**

Il decreto legge 17 giugno 2005, n.106 recante “Disposizioni urgenti in materia di entrate” ha introdotto modifiche e innovazioni alla disciplina Irap.

Il decreto è composto di due articoli:

- Art.1: versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e riscossioni;
- Art.2: premi di concentrazione.

L'art. 1 del provvedimento interviene direttamente a modificare l'art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 27 Luglio 2000) che attualmente esclude l'irrogazione di sanzioni quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o qualora si tratti di mera violazione formale senza debito di imposta. Secondo la nuova impostazione viene ora precisato che in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

La disposizione si propone, in pratica, l'obiettivo di evitare che i contribuenti utilizzino a proprio favore l'attuale situazione di incertezza provocata dall'attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovrebbe definitivamente porre fine alla vicenda Irap in Italia, considerata una imposta che replica l'IVA e dunque non coerente con l'attuale assetto fiscale comunitario.

Inoltre la nuova disposizione prevede che ai fini del versamento dell'acconto Irap non si potrà utilizzare il criterio previsionale di quantificazione previsto dalla legge 154 del 1989: in sostanza si dovrà calcolare la misura degli acconti (il primo scaduto il 20 giugno scorso oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, scaduto il 20 Luglio ed il secondo con scadenza 30/11/2005) esclusivamente sulla base del dato storico.

Le persone fisiche e le società di persone dovranno pertanto versare, a titolo di acconto Irap per il 2005, il 98 per cento del "totale imposta" Irap calcolato in Unico 2005.

Le società di capitali ed enti equiparati verseranno a titolo di acconto Irap per il 2005 il 99 per cento del rigo "totale imposta" evidenziato in Unico 2005.

Viene infatti preclusa la possibilità di commisurare l'acconto con riferimento all'imposta che il contribuente presume di dover pagare per il 2005, ossia cioè sulla base del valore della produzione 2005.

Resta ferma la facoltà, per il contribuente, di esercitare la compensazione dei maggiori acconti versati rispetto a quelli che risulteranno dovuti dopo il completo riordino dell'Irap (con il probabile innalzamento della fascia di esenzione del tributo).

In caso di omesso o insufficiente versamento del saldo (per il periodo di imposta 2004) e degli acconti Irap per il 2005 non sarà possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Con il ravvedimento era possibile effettuare il versamento anche oltre le scadenze di legge maggiorando la somma dovuta degli interessi legali e versando contestualmente la sanzione in misura ridotta.

Il secondo articolo, in ossequio all'art.9 del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005 n.80, ha introdotto un incentivo Irap alle imprese che partecipano a processi di concentrazione, in forma di credito d'imposta, pari al 10% dell'importo risultante tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini Irap di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione e il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'Irap da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata

Per fruire del contributo l'impresa deve inoltrare un'apposita istanza, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate presso il Centro operativo di Pescara che entro trenta giorni provvede a comunicare il relativo esito.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Napoli, 1° agosto 2005

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero